|  |  |
| --- | --- |
| INDICE | INFORMAZIONI |
| Categoria di prodotto | Materiale Elettrico |
| Sottocategoria prodotto | Catene luminose e tubi luminosi |
| Immagine prodotto |  |
| Descrizione prodotto e destinazione d’uso | **Catena luminosa**: apparecchio di illuminazione che comprende un insieme di lampade collegate in serie, in parallelo o in serie/parallelo e conduttori di interconnessione isolati, alimentato con tensioni non superiori ai 250 V; può incorporare dispositivi di controllo (ad esempio dispositivi ad intermittenza)  **Tubo luminoso**: catena luminosa avente sorgenti luminose non sostituibili, racchiusa in un tubo isolante traslucido, rigido o flessibile, sigillato alle estremità con o senza giunzioni, alimentato con tensioni non superiori ai 250 V |
| Premessa | *Gli obblighi di garantire la conformità del prodotto gravano in via principale sul fabbricante e sull’importatore, tuttavia anche il distributore è chiamato a vigilare ed è responsabile (amministrativamente, civilmente o penalmente) per la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.*  *E’ dunque importante essere consapevoli di quali obblighi competono in qualità di distributore (all’ingrosso o al dettaglio) e quali azioni possono essere intraprese per ottemperare a questi obblighi.* |
| CONTROLLI VISIVI  chi mette in vendita in Italia deve controllare che ci siano | 1. La marcatura CE 2. un codice di identificazione univoca del prodotto (identificazione dell’articolo) 3. l’indicazione estremi del fabbricante e dell’importatore (se il fabbricante non è europeo) 4. dati di targa obbligatori 5. istruzioni in lingua italiana |
| Attività necessarie per ottemperare ai CONTROLLI VISIVI | LA MARCATURA CE    La marcatura CE è un indicatore fondamentale (ma non una prova) della conformità del prodotto alla legislazione dell'UE e consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato del Sistema Economico Europeo. Deve rispettare specifiche proporzioni per potersi definire conforme e deve essere apposta sul prodotto cui si riferisce in maniera visibile, leggibile e indelebile.  Poiché la norma impone l’apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto sostituibile da quella apposta sull’imballaggio solo nel caso in cui sul prodotto risulti impossibile tecnicamente o a condizioni ragionevoli dal punto di vista tecnico o economico, oppure non si possano garantire le dimensioni minime per l'apposizione (il marchio CE deve avere una dimensione minima di 5mm di lato), o ancora non si possa garantire che la marcatura CE risulti visibile, leggibile e indelebile, **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLA MARCATURA CE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO  La norma impone che su ogni prodotto sia presente un numero di tipo, di lotto o seriale, o altro elemento identificativo, che individui univocamente il prodotto. Questo elemento è importante per la tracciabilità e per l’ individuazione di quali esemplari siano eventualmente interessati da ritiri o richiami dal mercato. Anche in questo caso si tratta di una marcatura che deve risultare visibile, leggibile e indelebile sul prodotto e solo in alcuni casi sostituibile dall’indicazione sulla confezione; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE  Il fabbricante è secondo la norma il soggetto che produce o fa produrre a proprio nome un certo prodotto; è il soggetto responsabile della sicurezza del prodotto e della sua conformità a tutti i requisiti fissati dalla norma. Ove il fabbricante non abbia sede nella comunità europea è necessario che sia presente l’importatore, come responsabile dell’immissione del prodotto, in affiancamento al produttore originario.  Fabbricante e importatore hanno l’obbligo di apporre i loro estremi direttamente sul prodotto, nella forma di: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale al quale essere contattati.  Anche in questo caso i dati riportati in confezione o su un documento che accompagna il prodotto possono sostituire quelli sul prodotto stesso solo in casi conclamati di impossibilità tecnica o economica, non per motivi di estetica, quindi **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEGLI ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  DATI DI TARGA OBBLIGATORI  La norma deriva la presunzione della conformità agli obiettivi di sicurezza di un prodotto elettrico, dalla conformità dello stesso alle norme armonizzate ad esso applicabili. Nel caso delle luminarie (catene e tubi luminosi) la normativa tecnica armonizzata impone l’indicazione sul prodotto:   1. della tensione di alimentazione, espressa in volt (V); 2. della potenza massima assorbita, espressa in watt (W) 3. della classe di isolamento II (simbolo ) ove la spina non sia dotata di contatto a terra (terzo piedino o contatto laterale) 4. se la catena luminosa o il tubo luminoso è ad esclusivo uso interno deve essere riportata sul prodotto e sulla confezione la     dicitura “SOLO PER USO INTERNO” o in alternativa il simbolo di cui viene fornita spiegazione nelle istruzioni  I suddetti dati di targa si trovano collocati sul prodotto, in forma visibile, su etichetta plastificata posta lungo il cavo di alimentazione o sul trasformatore integrato.  Solitamente questi dati sono riportati anche in confezione, ma poiché l’obbligo è che siano presenti sul prodotto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEI DATI DI TARGA DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  Sono inoltre obbligatorie per le catene luminose, sulla confezione o nelle istruzioni:   1. l’avvertenza: “*Non collegare la catena all’alimentazione quando è ancora nel suo imballo*”; 2. per catene luminose a lampade sostituibili devono essere indicate tensione e potenza delle lampade sostituibili, nonché le avvertenze “*Non rimuovere o inserire le lampade quando la catena è collegata all’alimentazione*” e “*Assicurarsi che tutti i portalampade siano dotati di lampada”;* 3. per catene luminose a lampade non sostituibili l’avvertenza: “*Le lampade non sono sostituibili*”; 4. per le catene luminose alimentate direttamente dalla tensione di rete (senza cioè trasformatore) con lampade collegate in serie, l’avvertenza: “*ATTENZIONE – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NEL CASO DI LAMPADE ROTTE O MANCANTI. NON UTILIZZARE*”; 5. per le catene luminose previste per l’interconnessione l’indicazione della lunghezza massima del sistema che può essere interconesso, il numero massimo di lampade o la potenza massima del sistema che possono essere interconnessi e le avvertenze: “*Non collegare parti di questa catena luminosa con quelle di una catena di un altro costruttore*”; “*L’interconnessione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i connettori forniti. Tutte le estremità aperte devono essere sigillate prima dell’uso*”; 6. per le catene luminose di classe III fornite senza una sorgente di alimentazione, le informazioni relative alla sorgente di alimentazione richiesta;   Sono invece obbligatorie per tubi i luminosi, sulla confezione o nelle istruzioni:   1. l’indicazione del minimo raggio di curvatura (se applicabile); 2. le avvertenze: “*Non collegare il tubo luminoso all’alimentazione quando è ancora nel suo imballo avvolto su rocchetto*”; “*Non utilizzare il tubo luminoso quando coperto o incassato all’interno di una superficie*”; “*Non aprire o tagliare il tubo luminoso*”; 3. per i tubi luminosi previsti per essere interconnessi, l’indicazione della massima lunghezza del sistema che può essere interconnesso, la potenza massima che può essere interconnessa e le avvertenze: “*Non collegare questo tubo luminoso ad un prodotto di un altro costruttore*”; “*L’interconnessione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente connettori forniti. Tutte le estremità aperte devono essere sigillate prima dell’uso*”; 4. per i tubi luminosi di classe III forniti senza una sorgente di alimentazione, le informazioni relative alla sorgente di alimentazione richiesta;   ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA  La norma impone che ogni prodotto elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto viene venduto; conseguentemente per i prodotti distribuiti in Italia deve essere almeno presente la lingua italiana. Poiché solitamente le istruzioni sono inserite all’interno delle confezioni **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLE ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE** |
| ULTERIORI CONTROLLI VISIVI E ADEMPIMENTI  Quando il distributore “ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità”, deve assicurarsi che venga posto rimedio. | CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI  I distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza. Umidità, polvere, escursioni termiche (compresa l’esposizione al sole) o carichi eccessivi applicati ai prodotti elettrici ne determinano un deterioramento che condiziona la conformità dei prodotti alla sicurezza ad essa richiesta; la mancata conformità ascrivibile alle cattive condizioni di conservazione diventa imputabile al distributore ove non sia dimostrabile dipenda da altri soggetti; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELL’INTEGRITA’ DELLE CONFEZIONI E DELLA MANCANZA DI SEGNI DI UMIDITA’ O SCOLORIMENTO DELLE STESSE**  CONTROLLI VISIVI ULTERIORI  Sulla base di quanto previsto per i controlli visivi obbligatori è necessario che il distributore apra almeno una confezione per ogni apparecchio di illuminazione che pone in vendita e potrebbe essere opportuno registrare su una check list (vedi fac-simile in allegato alla scheda) i risultati di tale controllo, in modo da poterli opporre, in caso di eventuali contestazioni, dimostrando così il proprio operato in aderenza alla norma.  Ove l’esito dei controlli visivi obbligatori sia positivo è opportuno che comunque il distributore valuti i seguenti aspetti:   1. RAGIONEVOLE QUALITÀ DEI MATERIALI: il materiale elettrico deve presentare le caratteristiche meccaniche necessarie a non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, è pertanto da rilevare come non conforme la presenza di parti acuminate o taglienti dovute a difetti di stampaggio o assemblaggio; o la possibilità che in base al materiale usato e alla sua destinazione d’uso sollecitazioni meccaniche applicate al materiale elettrico facilmente ne determinino l’insorgenza 2. RAGIONEVOLE QUALITÀ DELLA SICUREZZA ELETTRICA: la presenza di fili o connessioni elettriche scoperte, l’eccessiva sottigliezza dei cavi elettrici, la presenza di spine elettriche non standard, la presenza di bordi affilati o appuntiti in prossimità del cavo elettrico, la presenza di isolamenti o alimentatori in plastica sottile o con strani odori, sono indice di scarsa sicurezza e conseguentemente non conformità 3. ASPETTO GRAFICO DELLA MARCATURA CE: spesso, quando la marcatura CE viene apposta in assenza dei dovuti controlli da parte del fabbricante risulta graficamente non conforme o apposta in maniera facilmente rimovibile. Il distributore è tenuto dunque a valutare che siano rispettate le proporzioni seguenti , senza cioè palesi deformazioni (ad esempio C ed E molto ravvicinati o allungati) e che il marchio abbia una dimensione minima di 5 mm:   V:\Tutela Consumatore\MetrLegale\Statistiche Metrologia\ce-mark.gif  SE UN PRODOTTO NON SUPERA IN MANIERA SODDISFACENTE TUTTI E TRE I CONTROLLI PRECEDENTI, E’ OPPORTUNO CHE IL DISTRIBUTORE NON PROCEDA ALLA SUA MESSA IN VENDITA E CONTATTI SIA IL SUO FORNITORE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO |
| Fac-simile di etichetta  esempio di etichetta riportante il contenuto minimo informativo previsto dalla norma |  |
| Riferimenti alle norme comunitarie applicabili | * **2014/35/UE** (Direttiva Bassa Tensione) * **2014/30/UE** (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) * **2011/65/UE** (restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE) |
| Riferimenti alle norme nazionali applicabili | **Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86** (Bassa Tensione)  **Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80** (Compatibilità Elettromagnetica)  **Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 27** (restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE) |
| Riferimenti alle norme tecniche applicabili | * **EN 60598-1**: “*Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove*” * **EN 60598-2-20:** *“Apparecchi di illuminazione. Parte 2-20: Prescrizioni generali – Catene luminose”* * **EN 60598-2-21:** *“Apparecchi di illuminazione. Parte 2-20: Prescrizioni generali – Tubi luminosi”* * **EN 55015**:- “*Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari*”(1) * **EN 61000-3-2**: “*Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente in ingresso <= 16 A)”* (1) * **EN 61000-3-3**: “*Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <=16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione*” (1) * **EN 61547**: “*Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC*” (1)   **(1)**: La compatibilità elettromagnetica (EMC) non si applica agli apparecchi con lampade ad incandescenza senza dispositivi elettronici (ad esempio trasformatori o dimmer) |
| Riferimento sito esplicativo | [**https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index\_it.htm?pk\_campaign=SDG&pk\_kwd=launch&pk\_source=sea&pk\_medium=search&pk\_content=compliance**](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_it.htm?pk_campaign=SDG&pk_kwd=launch&pk_source=sea&pk_medium=search&pk_content=compliance) |
| Sanzioni comminabili al distributore | Poiché ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 86/2016 i distributori prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato assicurano che esso:   1. rechi la marcatura CE 2. sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana 3. rechi gli estremi del fabbricante 4. rechi gli estremi dell’importatore (se applicabile) 5. rechi un codice identificativo   il mancato rispetto degli obblighi precedenti da parte di un distributore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **500 €** a **5.000 €** (Art.14.7 D.Lgs 86/2016).  Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che effettua la messa a disposizione sul mercato di prodotti per i quali ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità, o effettua la messa a disposizione in violazione di un provvedimento di divieto emesso dall’Autorità di vigilanza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da **50 €** a **150 € per ogni singolo pezzo** e, in ogni caso, **non inferiore a 800 €** e **non superiore a 5.000 €** (Art.14.6 D.Lgs 86/2016)  **NOTA**: un distributore **è soggetto direttamente agli obblighi del fabbricante ed è ritenuto tale** ai fini del D. Lgs 86/2016, nel caso in cui immetta sul mercato il materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi suddetto materiale già immesso sul mercato in modo da poterne condizionare la conformità |